



DISCUSSIONE IL 12/04/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/04/2022

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 13/04/2022

PARERE GOVERNO IL 13/04/2022

DISCUSSIONE IL 13/04/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/04/2022

CONCLUSO IL 13/04/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/122

presentato da

MAGI Riccardo

testo presentato

Martedì 12 aprile 2022

modificato

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto in esame autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria. Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, attualmente pari a 55 milioni di euro;

il contenuto dell'articolo appare del tutto estraneo rispetto ai contenuti del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali; da ultimo il 22 marzo scorso il Comitato per la legislazione ha esortato il Governo e il Parlamento ad avere cura «di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, evitando la commistione e la sovrapposizione nello stesso atto normativo di oggetti e finalità eterogenei»; al contrario, una possibile riforma della legge 81/2014 dovrebbe partire dalla discussione di una proposta di legge specifica sul tema, quale è ad esempio l'A.C. 2939 a mia prima firma, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge

26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale»;

quanto al contenuto dell'articolo 32, esso appare in contrasto con le finalità della legge 81/2014 che considera da privilegiare, piuttosto che il ricovero in Rems, misure non detentive per assicurare i percorsi di cura e riabilitazione;

la norma disattende, o quantomeno applica in modo del tutto parziale, anche la recente sentenza della Corte Costituzionale su questo argomento (22/2022); la Corte raccomanda infatti «un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio», indispensabili anche per offrire una alternativa alla detenzione in Rems, confermata come *extrema ratio*;

per tali ragioni erano all'esame delle Commissione alcuni emendamenti che proponevano di destinare i finanziamenti previsti dall'articolo 32 al potenziamento dei servizi e delle strutture territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale, la cui riformulazione si è limitata ad espungere dal testo di legge la dicitura «sperimentale» per la REMS di Calice al Cornoviglio;

considerato che la Liguria non presenta problemi di liste d'attesa per l'esecuzione di misure non detentive per assicurare i percorsi di cura e riabilitazione, l'applicazione di tale disposizione porterà a disattendere il principio della territorialità per l'effettuazione delle assegnazioni e dei trasferimenti di cui all'articolo 3-ter, comma 3, lettera c, del dl 211/2011, come modificato da ultimo per effetto della legge n. 81 del 2014;

è inoltre da segnalare che su tale misura non risulta essere stato consultato l'Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di recente istituzione (DM Salute 22 settembre 2021),

impegna il Governo

a consultare l'Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in merito ad ogni futura misura in merito e a rispettare il principio della territorialità della presa in carico dei malati psichici autori di reato da parte dei servizi di salute mentale delle Asl.

9/3495-AR/122. Magi, Fornaro, Saitta, Fregolent, Bartolozzi, Gagliardi, De Luca, Pastorino.

Fonte: [Camera dei Deputati](#)